

FOGLIO INFORMATIVO

- SERVIZIO FIDEURAM SCALPER PER SHORT SELLING -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata Fideuram S.p.A. Sede Legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria con Rappresentanza Stabile: Via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano Capitale Sociale Euro 300.000.000,00 Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 00714540150 Società partecipante al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo – Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 1175 Codice ABI 3296.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. Sito internet: www.fideuram.it

Per maggiori informazioni contatta:

– i Servizi Banking

Numero verde 800.99.11.88 (se chiami dall'estero +39.011.41327.30)
dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 21.00, il sabato e la domenica, dalle 8.30 alle 19.00;

– i Servizi Trading per inserimento e verifica ordini trading

Numero verde 800.99.11.86 dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00.

SERVIZIO FIDEURAM SCALPER PER SHORT SELLING

La Banca offre ai suoi Clienti servizi di esecuzione degli ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione di ordini per consentire loro di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca medesima.

Tali servizi consentono al Cliente l'assunzione di posizioni in acquisto di determinate tipologie di strumenti finanziari per un controvalore pari alle somme depositate e la vendita di strumenti finanziari che non sono nella sua disponibilità, e assumono la denominazione di “SERVIZIO FIDEURAM SCALPER PER SHORT SELLING”.

Caratteristiche del servizio Fideuram Scalper per short selling

Il servizio Scalper Marginazione nell'ambito del “SERVIZIO FIDEURAM SCALPER PER SHORT SELLING” consente al Cliente l'assunzione di posizioni in acquisto di determinate tipologie di strumenti finanziari per un controvalore pari alle somme depositate.

Il Cliente deve vincolare, a fronte di ogni operazione, una somma di denaro (di seguito “il Margine”) a garanzia dell'operazione di acquisto.

Il Margine resta a disposizione del Cliente (ovvero della Banca nel caso sia riconosciuta alla Banca medesima la facoltà di chiudere di sua iniziativa la posizione del Cliente). Il Margine rappresentato da somme di denaro si intende infruttifero per il Cliente.

Successivamente all'apertura delle posizioni, il Cliente è tenuto a mantenere nel continuo in deposito presso la Banca i margini di garanzia richiesti (che sono comunicati al Cliente tramite il Servizio a Distanza della Banca), pena la facoltà della Banca di procedere, di sua iniziativa, e senza obbligo di preventiva comunicazione al Cliente, alla chiusura delle posizioni sul mercato. Il Cliente abilitato all'effettuazione di operazioni di acquisto a Margine autorizza la Banca a vincolare tutti gli strumenti finanziari depositati nel proprio dossier titoli in essere presso la Banca. In particolare, gli strumenti finanziari vincolati restano nella disponibilità del Cliente, ovvero in quella della Banca esclusivamente per la copertura dei margini. Nel caso in cui il Cliente violi i suoi obblighi contrattuali, la Banca può procedere, a sua discrezione, a chiudere d'ufficio le posizioni aperte.

Rischi del servizio Scalper Marginazione nell'ambito del “SERVIZIO FIDEURAM SCALPER PER SHORT SELLING”

Il servizio Scalper Marginazione nell'ambito del “SERVIZIO FIDEURAM SCALPER PER SHORT SELLING” comporta, oltre ai rischi tipici degli investimenti in strumenti finanziari, l'assunzione da parte del Cliente di ulteriori rischi connessi all'operatività in strumenti finanziari.

Per quanto attiene ai rischi connessi all'operatività in strumenti finanziari, si evidenziano i rischi dovuti:

- alle oscillazioni al ribasso dei corsi degli strumenti finanziari acquistati, che possono comportare perdite di notevole entità;
- alle oscillazioni al ribasso dei corsi degli strumenti finanziari che compongono il portafoglio del Cliente presso la Banca che possono determinare l'automatica violazione dei limiti quantitativi con riduzione dei margini al di sotto del limite minimo previsto dalla Banca;

- alla circostanza che la chiusura delle posizioni può avvenire a condizioni particolarmente gravose quando esse hanno ad oggetto strumenti finanziari a diffusione limitata;
- alla circostanza che la chiusura delle posizioni può avvenire a condizioni particolarmente gravose quando si determinano situazioni di instabilità dei mercati finanziari;
- alla circostanza che la chiusura delle posizioni aperte può divenire difficoltosa nel caso di malfunzionamenti dei sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni e/o dei sistemi elettronici di negoziazione.

Caratteristiche del Servizio Short selling e prestito titoli

Il Servizio Short selling e prestito titoli consente al Cliente di vendere determinati titoli (specificati in apposita lista resa disponibile tramite il Servizio a Distanza della Banca) che non detiene in portafoglio, con la finalità di ricomprarli ad un prezzo inferiore.

Per supportare le vendite allo scoperto, il Cliente deve, tuttavia, ricorrere anche al prestito titoli; infatti, i cicli di liquidazione dei mercati borsistici prevedono che il regolamento (cioè la consegna/ritiro dei titoli/liquidità) di tutte le compravendite eseguite nel corso di una determinata giornata venga effettuato dopo un numero prestabilito di giorni, con la conseguenza che la vendita allo scoperto di titoli si deve sempre accompagnare ad una operazione di "prestito" titoli (da consegnare per regolare nei termini previsti l'operazione di vendita precedentemente effettuata).

Peraltro, con riferimento a determinati titoli (anch'essi specificati in apposita lista resa disponibile tramite il Servizio a Distanza della Banca), il Cliente assume l'obbligo di chiudere le posizioni di vendita allo scoperto entro la medesima giornata di borsa in cui ha eseguito l'operazione di vendita allo scoperto. Fermo restando il divieto di cui all'art. 23 comma 4 bis del TUF, il Cliente deve vincolare, a fronte di ogni operazione di prestito, una somma di denaro (di seguito "il Collateral") a garanzia dell'operazione di prestito.

Il Collateral resta a disposizione del Cliente (ovvero della Banca nel caso sia riconosciuta alla Banca medesima la facoltà di chiudere di sua iniziativa la posizione del Cliente) esclusivamente per la copertura della posizione short, vale a dire per l'acquisto degli strumenti finanziari oggetto del prestito. Il Collateral rappresentato da somme di denaro si intende infruttifero per il Cliente.

Il Collateral viene determinato in modo tale che il suo controvalore risulti pari al controvalore della posizione short nel momento in cui viene assunta dal Cliente aumentato di una somma pari alla percentuale ("Margine") indicata di volta in volta tramite il Servizio a Distanza della Banca, in corrispondenza dei diversi livelli di leva assegnati ai gruppi di titoli e applicata sul predetto controvalore della posizione short. Resta inteso che la Banca non concede al Cliente alcun affidamento al fine di versare il Collateral dovuto.

Il Cliente si impegna a mantenere nel continuo in deposito presso la Banca il Collateral tempo per tempo richiesto, pena la facoltà della Banca di chiudere di propria iniziativa la relativa posizione short, utilizzando all'uopo il Collateral vincolato dal Cliente.

La Banca (Mutuante) provvede a rendere disponibile il Collateral (residuo) al Cliente a chiusura del prestito e, pertanto, con la riconsegna da parte del Cliente al Mutuante dei titoli della stessa specie e quantità dei titoli prestati.

Sotto il profilo economico, l'assunzione di posizioni short consente al cliente di lucrare sul ribasso dei corsi di strumenti finanziari da lui non detenuti; tuttavia, **nel caso in cui il corso degli strumenti finanziari venduti allo scoperto dovesse subire oscillazioni verso l'alto, il Cliente corre il rischio di subire perdite potenzialmente illimitate.**

Rischi del Servizio Short selling e prestito titoli

Il Servizio Short selling e prestito titoli comporta, oltre ai rischi tipici degli investimenti in strumenti finanziari, l'assunzione da parte del Cliente di ulteriori rischi connessi:

- a) all'operazione di prestito titoli;
 - b) all'operatività in strumenti finanziari finanziata con il ricorso al prestito titoli.
- a) Per quanto attiene ai **rischi connessi all'operazione di prestito titoli**, si evidenzia che:
 - il prestito può diventare particolarmente oneroso per il Cliente nel caso di "scarsità" dei titoli concessi a prestito sul mercato;
 - la Banca può variare in senso sfavorevole le condizioni giuridiche ed economiche delle operazioni di prestito titoli;
 - la Banca può estinguere d'ufficio le operazioni di prestito titoli nel caso in cui il Cliente non rispetti gli obblighi di adeguamento del Collateral, con conseguente rischio di subire perdite nel caso in cui la chiusura d'ufficio delle posizioni aperte avvenga in una fase di rialzo dei corsi dei titoli venduti allo scoperto.
 - b) Per quanto attiene all'**operatività in strumenti finanziari finanziata con il ricorso al prestito titoli** si evidenziano i rischi dovuti:
 - alle oscillazioni al rialzo dei corsi degli strumenti finanziari venduti acquistati allo scoperto, che possono comportare perdite di entità potenzialmente illimitata;
 - alla circostanza che la chiusura delle posizioni allo scoperto può avvenire a condizioni particolarmente gravose quando esse hanno ad oggetto strumenti finanziari a diffusione limitata;
 - alla circostanza che la chiusura delle posizioni allo scoperto può avvenire a condizioni particolarmente gravose quando si determinano situazioni di instabilità dei mercati finanziari;
 - alla circostanza che la chiusura delle posizioni aperte può divenire difficoltosa nel caso di malfunzionamenti dei sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni e/o dei sistemi elettronici di negoziazione.

DETTAGLIO CONDIZIONI ECONOMICHE SERVIZIO SHORT SELLING E PRESTITO TITOLI

Commissione giornaliera applicata in caso di violazione degli obblighi di chiusura delle posizioni short	0,03% del controvalore dell'operazione
	La commissione è addebitata su base giornaliera in base al controvalore delle posizioni short alla fine della giornata borsistica. Tale controvalore dipende da: • Quantità/Valore nominale per il quale esiste una posizione scoperta. • Prezzo di riferimento della posizione scoperta. Il valore della commissione è comunque disponibile in Area Clienti per ciascuno degli strumenti finanziari inclusi nel servizio FIDEURAM Scalper e SuperScalper ed è soggetto a variazione nel corso del tempo per effetto delle mutate condizioni di mercato.

L'elenco aggiornato dei tassi applicati delle commissioni applicate in caso di posizione short overnight è consultabile, per ciascuno degli strumenti finanziari inclusi nel servizio FIDEURAM Scalper e SuperScalper, all'interno della propria Area Clienti.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA

INFORMAZIONI APPLICABILI IN CASO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA

Se il Contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza e il Cliente riveste la qualità di consumatore ("Cliente consumatore" o "consumatore") ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), si applicano le seguenti informazioni aggiuntive.

Conclusione del Contratto

Per contratto concluso a distanza si intende il contratto stipulato in formato elettronico mediante l'utilizzo, da parte del Cliente, di una piattaforma telematica messa a disposizione dalla Banca.

In caso di cointestazione, il Contratto si considera concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza quando almeno uno dei cointestatori lo abbia sottoscritto tramite utilizzo di tali tecniche.

Prima della sua conclusione, il Contratto è messo a disposizione del Cliente, per consentirgli di verificare la correttezza dei dati. La data di conclusione del contratto è quella in cui la Banca firma il contratto per accettazione e lo mette a disposizione del Cliente. Se il contratto è invece firmato dalla Banca e dopo per accettazione dal Cliente, la data di conclusione è quella in cui il Cliente firma il contratto.

Efficacia ed esecuzione del Contratto

L'efficacia del Contratto è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni dalla relativa conclusione, salvo che – su esplicita richiesta scritta - il Cliente richieda l'esecuzione immediata del Contratto; in tal caso il Contratto sarà interamente attivo dal momento della sua conclusione e, se verrà effettuata una operazione a valere sui servizi di investimento richiesti, verrà meno il diritto di recesso dei 14 (quattordici) giorni di cui al successivo Paragrafo "Recesso dal Contratto: termine e modalità. In caso contrario, entro tale termine, il Cliente può recedere dal Contratto, senza spese e penalità e senza giustificare il motivo, mediante comunicazione che può essere inviata alla Banca secondo le modalità indicate nel successivo Paragrafo "Diritto di recesso – Termine e Modalità".

La Banca dà esecuzione al Contratto ove il Cliente lo richieda mediante una disposizione in addebito sul Conto Corrente, a qualsiasi titolo, in utilizzo dell'apertura di credito, secondo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali, anche in pendenza del termine di recesso di cui al Paragrafo "Diritto di recesso – Termine e Modalità".

Diritto di recesso – Termine e Modalità

Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 59-octies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), senza penalità e senza doverne indicare il motivo, entro 14 giorni di calendario dalla data di conclusione del Contratto stesso, come indicata nel paragrafo "Conclusione del Contratto".

Il diritto di recesso è esercitato dal Cliente, entro il termine di 14 giorni di calendario sopra indicato, con le seguenti modalità:

- mediante comunicazione scritta:
 - a) da inviare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della Filiale della Banca presso cui è aperto il Conto Corrente ovvero al seguente indirizzo: Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. - _Filiale Accentrata - Via Melchiorre Gioia 22 - 20124 Milano,
 - b) con posta elettronica all'indirizzo mail certificato indicato nel Paragrafo "Recapiti per contattare rapidamente la Banca"
- attivando l'apposita funzione di recesso presente sul Servizio a Distanza My Key raggiungibile alla voce "Recesso Prodotti" dal menu di Internet Banking o dal menu "Altro" da APP.

In caso di cointestazione, il recesso esercitato da uno solo dei cointestatori sarà efficace anche nei confronti di tutti gli altri. La Banca invia al Cliente un promemoria sulla possibilità di recedere dal Contratto e sulla procedura da seguire per il recesso. Tale promemoria è fornito al Cliente, sull'App o nell'area riservata del Cliente del sito internet della Banca, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del Contratto. In caso di cointestazione, il promemoria è inviato a ciascuno dei cointestatori.

Conseguenze dell'esercizio del diritto di recesso

Il Contratto cessa di produrre effetti tra le parti quando la Banca riceve dal Cliente la comunicazione di recesso indicata al paragrafo "Diritto di recesso – Termine e Modalità".

La Banca rimborsa al Cliente, se addebitate, le commissioni previste nel Documento di Sintesi, ad eccezione della parte proporzionale al periodo in cui il Contratto è stato in vigore.

Costi e oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione a distanza

Non vi sono costi o oneri ulteriori rispetto a quelli eventualmente dovuti a terzi per l'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza.

Recapiti per contattare rapidamente la Banca

Il Cliente può comunicare con la Banca utilizzando i seguenti recapiti:

- telefono: 800.991.188
- posta elettronica certificata (PEC): fideuramdirect@pec.fideuram.it

Poiché i recapiti possono variare nel tempo, quelli aggiornati sono indicati sul sito della Banca.

Recesso Servizio Short selling e prestito titoli

Nel Servizio Short selling e prestito titoli la Banca potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art.1845 cod. civ. con preavviso di 2 mesi con le modalità contrattualmente previste nel termine di 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.. Qualora sussista giusta causa la Banca ha facoltà di procedere, al recesso dal contratto, senza preavviso e con effetto immediato., dandone pronta comunicazione al Cliente con le modalità contrattualmente previste.

Le parti convengono che l'inadempimento, totale o parziale, da parte del Cliente degli obblighi da lui assunti ai sensi del comma 4.3 degli articoli 3,4,5 della Parte B del Contratto o il prolungato inutilizzo del servizio costituiscono in ogni caso giusta causa di recesso da parte della Banca.In ogni caso è riconosciuta al Cliente la facoltà di recedere in ogni momento dal Servizio Short selling e prestito titoli In tal caso, tutte le operazioni di prestito in essere si concluderanno automaticamente e il Cliente dovrà restituire, per ogni operazione, titoli della stessa specie e quantità dei Titoli Mutuati mentre il Mutuante dovrà trasferire il Collateral. Tanto la riconsegna dei Titoli Mutuati che il trasferimento del Collateral dovranno avvenire entro il primo giorno di liquidazione successivo alla data di efficacia del recesso.

In tutti i casi in cui il Collateral scenda al di sotto della soglia stabilita ovvero il Cliente violi gli altri impegni contrattuali, il Cliente medesimo prende atto ed accetta che la Banca è autorizzata a procedere, di propria iniziativa e senza alcun preavviso: (i) alla chiusura della posizione short mediante acquisto sul mercato; (ii) all'utilizzo del Collateral per il regolamento dell'operazione di chiusura della posizione short.

Salvi i casi in cui la Banca ritenga di dover procedere ai sensi di quanto previsto nei commi 9.1. e 9.4 della Parte B del Contratto per giusta causa, il Cliente avrà la facoltà, opportunamente integrando il Collateral e fermo restando il rispetto dei limiti previsti nel presente Contratto, di continuare ad utilizzare il Servizio disciplinato nella Parte B del Contratto per l'esecuzione di operazioni di short selling.

Il Cliente è tenuto ad eseguire autonomamente l'integrazione del Collateral sulla base dei dati a sua disposizione o adeguatamente fornitigli dalla Banca in via automatica attraverso il Servizio a Distanza senza che la Banca assuma alcun impegno di comunicazione al Cliente.

Qualora la Banca decida di non avvalersi in determinate occasioni delle facoltà di cui ai commi 9.1., 9.4. (nel caso di giusta causa) e 9.6. della Parte B del Contratto, ciò non rappresenterà, in alcun caso, deroga agli obblighi assunti dal Cliente con l'accettazione delle presenti pattuizioni contrattuali né definitiva rinuncia della Banca di avvalersi nel futuro delle predette facoltà.

Portabilità

Nel caso in cui, per rimborsare il prestito, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio per commissioni, spese, oneri o penali).

Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio verificandosi la surroga del nuovo creditore nei diritti e nelle garanzie del creditore originario.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a "Reclami di Fideuram S.p.A., P.le G. Douhet 31, 00143 Roma", o inviata per posta elettronica alla casella reclami@fideuram.it; reclami@pec.fideuram.it, tramite form on line presente sui siti Fideuram e Sanpaolo Invest all'interno della pagina "Invia un reclamo", selezionabile dal menu a fondo pagina presente nella sezione "Reclami e risoluzione delle controversie" del sito www.fideuramdirect.it, o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca, per esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all'ABF e il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Risoluzione stragiudiziale controversie.